



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 26/11/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2002, n. 1734

L.R. 11 febbraio 1999, n. 10 - Interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza - Approvazione secondo Piano triennale d'intervento dell'ambito territoriale della Provincia di Bari.

L'Assessore ai Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Minori, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce:

Con deliberazione n. 1503 del 19 novembre 1999 la Giunta Regionale ha approvato il primo Piano triennale d'intervento dell'ambito territoriale della Provincia di Bari relativo alla legge regionale 11 febbraio 1999 n. 10 "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza", in attuazione della legge 28 agosto 1997 n. 285.

Tale Piano, articolato in progetti esecutivi annuali presentati dai comuni appartenenti al territorio provinciale, ha dato la possibilità di finanziare interventi finalizzati a realizzare un sistema di servizi e opportunità volte allo sviluppo della personalità del minore e alla valorizzazione delle reti sociali primarie.

Il Governo, per il nuovo triennio di applicazione della L. n. 285/97, ha provveduto ad assegnare alla Regione Puglia la quota relativa al primo anno del secondo triennio.

Sulla base delle esperienze maturate è stato necessario, provvedere all'emanazione di modalità, criteri e linee di indirizzo per l'intervento regionale relative al secondo triennio e, contestualmente, determinare ai sensi dell'art. 5 della L.r. n. 10/99, gli ambiti territoriali nonché la ripartizione delle risorse.

Con deliberazione n. 1876 dell'11 dicembre 2001, la Giunta regionale ha confermato per il secondo triennio gli ambiti territoriali preesistenti, uno per ciascuna Provincia, ha diramato i criteri e le linee guida per l'attuazione degli interventi e ha attribuito le risorse finanziarie per il primo anno ai singoli ambiti territoriali.

Ai sensi della succitata deliberazione, all'ambito territoriale della Provincia di Bari è stato assegnato la somma di £. 6.210.305.730 pari a Euro 3.207.355,24 per i progetti relativi alla prima annualità del secondo piano territoriale di intervento.

I Comuni appartenenti all'ambito della Provincia di Bari hanno predisposto un piano territoriale d'intervento di durata triennale, articolato in progetti annuali esecutivi, approvato tramite accordo di programma con gli altri Enti interessati, quali la Provincia, le Aziende sanitarie locali, l'Ufficio Scolastico regionale, il Centro Servizi amministrativi, il Tribunale per i Minorenni, il Centro per la giustizia minorile. Detto accordo è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia.

La Provincia di Bari, ha trasmesso il secondo piano territoriale di intervento, correlato all'accordo di programma sottoscritto dagli enti stipulanti, allegato in copia al presente provvedimento, per farne parte integrante.

Elemento di novità rispetto al Piano precedente, prospettato con un contesto di ampio risalto, è "il piano di assistenza formativa a supporto della programmazione e dell'attuazione del nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali per gli Enti locali, a valere sulle risorse del II triennio della Legge 285/97 per la Provincia di Bari".

Ulteriore novità è rappresentata dalla proposizione di n.3 progetti pilota finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo da realizzarsi in ambito sovracomunale.

La Commissione consultiva per i problemi dei minori di cui all'art. 3 della L.R. n. 10/99, nella riunione del giorno 12 settembre 2002 ha espresso parere favorevole in merito al predetto piano triennale di intervento della provincia di Bari, che con il presente provvedimento si sottopone all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 285/97 e dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 18 76 dell'11 dicembre 2001.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001: il provvedimento che si propone non prevede impegno di spesa, non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, trattandosi di atto programmatico nell'ambito dell'impegno già assunto con deliberazione n. 1876/2001.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. d) - della L.r. n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi della L.r. 11 febbraio 1999 n. 10, il secondo Piano triennale territoriale di intervento della Provincia di BARI, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, costituito da n. 7 progetti di Comuni associati, n. 35 progetti di Comuni singoli, n. 3 progetti pilota, oltre il progetto del Comune di Bari, città riservataria;

- di dare atto che i progetti esecutivi annuali, relativi al predetto secondo Piano territoriale, saranno approvati e finanziati con atti del Dirigente del Settore Servizi Sociali, così come disposto nei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1876 dell'11 dicembre 2001;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;

- di dichiarare la presente deliberazione esecutiva.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Al centro tu

Il Piano territoriale di intervento
per l'infanzia e l'adolescenza
2002 - 2004

Provincia di Bari
ACCORDO DI PROGRAMMA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE TRIENNALE DI

INTERVENTO PER LA PROVINCIA DI BARI 2002-2004 PREDISPOSTO IN ATTUAZIONE DELLA L.N. 285/97 - "PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA" E DELLA L.R. N. 10/99 "SVILUPPO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA".

Premessa

- La L.n. 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" prevede Finanziamenti per i Piani Territoriali d'Intervento di durata triennale;

- la l.r. n. 10/99 "Sviluppo degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza" detta norme per la programmazione e l'organizzazione delle iniziative degli Enti Locali;

- la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 3 14 del 15/4/1999, ha individuato per il primo triennio 5 ambiti territoriali, uno per ciascuna Provincia e, visti i risultati positivi riscontrati in sede di prima applicazione della l.r. n. 10/99, con successiva Deliberazione di Giunta n. 1876 dell'11/12/2001, ha confermato per il II triennio i 5 ambiti. Contestualmente ha approvato modalità, criteri e linee di indirizzo per l'intervento regionale ed ha attribuito a ciascun ambito le risorse relative alla prima annualità del II Piano Territoriale, determinando in Euro 3.207.355,24 (L. 6.210.305.730) la somma destinata alla Provincia di Bari, da cui detrarre Euro 51.645,69 (L. 100.000.000) da utilizzare per attività informativa intesa alla divulgazione, attraverso spot e programmi televisivi che diano specifiche indicazioni sull'attuazione delle attività progettuali locali. La somma destinata alla Provincia di Bari per formazione ed aggiornamento ammonta a Euro 161.314,54 (L. 312. 348.497);

- ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti Locali e gli altri soggetti interessati, compresi negli ambiti territoriali, esprimono consenso unanime ed approvano i Piani d'Intervento con la sottoscrizione di Accordo di Programma;

- la Provincia di Bari, al fine di predisporre il Piano Territoriale d'Intervento per il triennio 2002-2004 ha promosso e realizzato le seguenti iniziative:

n. 1 conferenza stampa per la presentazione delle linee di indirizzo relative alla programmazione del II Piano Triennale per l'infanzia e l'adolescenza;

n. 2 conferenze di servizio cui hanno partecipato i Comuni, il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi), le Aziende Sanitarie Locali, il Centro di Giustizia Minorile;

n. 4 incontri con il Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Bari (ex Provveditorato agli Studi) e la Direzione Generale-Uffici Scolastici Regionali per la Puglia, mirati all'individuazione delle modalità di attuazione di progetti pilota per l'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo, da realizzarsi in n. 3 ambiti sovracomunali;

n. 1 incontro con il Terzo Settore per l'approfondimento delle tematiche relative alla programmazione partecipata;

n. 1 corso di formazione, su "Nuove strategie per la gestione delle collaborazioni interne ed esterne nel lavoro per progetti", esteso ad amministratori, operatori sociali e funzionari amministrativi. Il corso, organizzato dalla Fondazione - E. Zancan - ha costituito un momento di approfondimento congiunto sui contenuti della L. n. 328/2000 e del D.P.C.M. del 30/3/2001 "Atti di indirizzo e coordinamento siti sistemi di affidamento dei servizi alla persona";

incontri vari con i rappresentanti del Foromez per la stesura del Piano di Formazione, da sottoporre, per l'approvazione definitiva, agli altri soggetti coinvolti;

assistenza tecnica ai Comuni;

istituzione di un numero verde, diffusione di uno spot pubblicitario sulle reti televisive locali, creazione di un sito web, al fine di favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini.

Tutto ciò premesso, tra il Presidente della Provincia di Bari, i Sindaci dei Comuni singoli o associati, di cui all'allegato elenco, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Bari (ex Provveditorato agli Studi), i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile ed il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Finalità

Il Piano Territoriale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004 persegue le seguenti finalità:

- realizzare a livello provinciale un sistema integrato di servizi ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso il consolidamento e l'allargamento del metodo della programmazione concertata tra i Comuni;
- promuovere la coprogettazione interistituzionale e con i soggetti del Terzo Settore;
- Garantire il raccordo tra la programmazione ai sensi della L. n. 285/97 e quella ai sensi della L. n. 328/2000;
- dare continuità, stabilità e implementazione alle azioni e agli interventi del I Piano Territoriale riconducibili alle seguenti aree tematiche:
 - servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;
 - innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero;
 - azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- superare le criticità riscontrate in sede di monitoraggio del I piano territoriale con l'obiettivo, ritenuto prioritario anche dalle linee d'indirizzo regionale, di privilegiare l'area d'intervento per:
 - adolescenti, favorendo attività progettuali che prevedano forme ed inserimenti lavorativi assolvendo contestualmente gli obblighi scolastici;
 - minori a rischio di devianza o entrati nel circuito penale;
 - minori disabili;
 - minori ospedalizzati;
 - minori abusati e maltrattati;
- attuare progettualità con carattere d'innovazione e sperimentaltà;
- potenziare le azioni d'informazione e sensibilizzazione della comunità locale al fine di realizzare una programmazione partecipata e condivisa dai destinatari dei servizi, premessa per un sistema integrato e partecipato di valutazione.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

L'oggetto del presente Accordo è il Piano Territoriale Triennale per l'infanzia e l'adolescenza della Provincia di Bari 2002-2004, costituito dal Piano Triennale di Formazione e dai progetti esecutivi annuali predisposti dai Comuni singoli e associati e dagli atti amministrativi ad essi allegati.

Il Piano è stato definito secondo le seguenti linee guida:

- programmazione concertata tra i Comuni e gli altri soggetti firmatari dell'accordo;
- integrazione del pubblico con il privato sociale;
- centralità dell'utenza nella progettazione: minori e famiglia;
- priorità d'interventi di prevenzione rispetto a quelli assistenziali e riparatori;
- continuità, consolidamento ed implementazione degli interventi realizzati con il Piano 1999-2001;
- sperimentazione di progetti pilota.

Art. 3

Enti interessati all'Accordo di Programma,

Ente promotore

I soggetti dell'Accordo sono: la Provincia, i Comuni, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ed il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi), le Aziende Sanitarie Locali BA/1-2-3-4-5, il Centro per la Giustizia Minorile, il Tribunale per i Minorenni di Bari.

Assume il ruolo di Ente promotore per portare a buon fine il presente Accordo di Programma, la Provincia di Bari.

Art. 4

Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del II Piano Territoriale d'Intervento, oggetto del presente Accordo di Programma avviene per opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si assumono i seguenti impegni, ai sensi della L. n. 285/97, della L.r. n. 10/99 e delle linee di Indirizzo fissate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1876 del 11/12/2002.

La Provincia di Bari s'impegna:

- a promuovere e assicurare, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, la raccolta delle informazioni e dei dati relativi ai servizi e alle attività in favore dei minori presenti sul territorio, da inquadrarsi successivamente nell'ambito delle attività del Centro Regionale di Documentazione, con le risorse di cui all'art. 4, III comma della L.r. n. 10/99;
- ad assicurare il necessario coordinamento delle iniziative adottate sul proprio territorio, in accordo con il competente Assessorato regionale, anche tramite l'individuazione di un referente della Provincia;
- a promuovere, nell'ambito della propria competenza di programmazione, l'Accordo di Programma sul proprio territorio e a coordinarne le procedure;
- a trasmettere alla Regione il Piano Territoriale d'Intervento, articolato in progetti esecutivi, con l'Accordo di Programma stipulato tra i soggetti istituzionali e gli eventuali Contratti di Programma con i soggetti del Terzo Settore, definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. 8/11/2000 n. 328 e degli atti d'indirizzo in materia;
- a svolgere la funzione di mediazione fra enti e soggetti, affinché l'utilizzo delle risorse attribuite agli ambiti territoriali avvenga in modo armonico, concordato e finalizzato ai risultati e non con la logica di ripartizione economica o di valenza territoriale;
- a garantire il buon andamento del Piano Territoriale ed a proporre, previa verifiche annuali,

adeguamenti di natura tecnico-operativa che si dovessero rendere necessari;

- a promuovere azioni mirate all'informazione, alla diffusione del Piano Territoriale e allo scambio di esperienze;
- a svolgere attività di assistenza tecnica in favore degli Enti firmatari del presente Accordo;
- a trasmettere entro il mese di aprile di ogni anno alla Regione una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel territorio provinciale;
- ad attivare i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori del settore dell'infanzia e dell'adolescenza a livello provinciale, adottati con provvedimenti di Giunta Provinciale e a favorire la partecipazione alle attività formative interregionali e nazionali;
- a concorrere, con gli altri soggetti interessati, alla programmazione e realizzazione, di n. 3 progetti-pilota, finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo, rispettivamente nei territori di:
 1. Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi;
 2. Castellana Grotte, Locorotondo e Putignano;
 3. Altamura;
- a programmare, concordare e sottoscrivere con i Comuni e gli altri soggetti impegnati nell'Accordo di Programma l'attività formativa, di cui al Piano di Formazione, denominato "I cantieri dell'innovazione sociale in Provincia di Bari."

I Comuni s'impegnano:

- a dare continuità e sistematicità alla concertazione Interistituzionale e con i soggetti del Terzo Settore;
- a garantire, a livello intraistituzionale, il coinvolgimento di tutti gli Assessorati afferenti alle tematiche dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia;
- a prevedere nell'organizzazione degli Uffici di Servizio Sociale specifiche unità operative preposte allo svolgimento dei compiti della L. n. 285/97;
- a garantire un cofinanziamento dei progetti, pari almeno al 10%, ad esclusione del Comune di Bari, città riservataria, ai sensi dell'art. 1, comma II della L. n. 285/97;
- a divulgare il II Piano d'Intervento per l'infanzia e l'adolescenza con materiale pubblicitario d'informazione ed altre iniziative che diano visibilità ai percorsi progettuali;
- a vigilare, per quanto di competenza, sull'attuazione dei progetti verifiche e valutazioni in itinere, raccordandosi al sistema di valutazione dell'intero Piano Provinciale;
- ad assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la consultazione delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti, delle famiglie nella fase di gestione e valutazione dei progetti;
- a collaborare con la Provincia nelle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti, anche presso i soggetti affidatari dei servizi;
- a relazionare alla Provincia su eventuali difficoltà attuative o inadempienze rilevate; a presentare la documentazione relativa all'avvio dei progetti;
- a inviare, al termine di ogni annualità, atti amministrativi che documentino la conclusione del progetto Finanziato, con la relativa documentazione;
- a salvaguardare, nell'individuazione dei referenti della L. n. 285/97, la continuità operativa tra I e II triennio;
- a garantire la partecipazione dei propri referenti ai lavori delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e il Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) s'impegnano, per quanto di propria competenza:

- a divulgare il II Piano d'Intervento per l'infanzia e l'adolescenza attraverso un'attività di consulenza e informazione alle scuole sui progetti attivati;

- a facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle singole Istituzioni Scolastiche, l'integrazione tra i servizi attivati dal Piano Territoriale d'Intervento ed i Piani dell'Offerta Formativa;
- a garantire il supporto tecnico, ove richiesto, a favore delle scuole che gestiscono progetti compresi nel Piano Territoriale;
- a programmare e realizzare, in sinergia con ali altri soggetti n. 3 progetti-pilota, finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo.

Alle spese, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, concorrerà l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia per i territori di:

1. Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi,
2. Castellana Grotte, Locorotondo e Putignano,
3. Altamura;

- a sensibilizzare i Dirigenti d'Istituto, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, a collaborare attivamente alla realizzazione dei progetti;
- a salvaguardare, per quanto possibile, la continuità operativa tra I e II triennio dei referenti scolastici della L. n. 285/97;
- a garantire la partecipazione dei propri referenti ai lavori delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo.

Le Aziende Sanitarie Locali BA/1-2-3-4-5 s'impegnano:

- a divulgare la conoscenza del II Piano d'Intervento per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito delle proprie strutture amministrative, sociali e sanitarie, comprese nelle aree operative di cui al D.P.C.M. del 14/2/2001: materno-infantile, disabili, dipendenza da alcool e farmaci, patologie psichiatriche;
- ad ampliare, attraverso la necessaria integrazione tra iniziative socio-sanitarie ed attività socio-assistenziali ed educative dei Comuni e delle Scuole, il coinvolgimento delle strutture innanzi indicate, caratterizzate dalla presenza dei Servizi che, se pure non rivolti esclusivamente ai bambini, agli adolescenti ed alle famiglie, per la tipologia delle tematiche affrontate, ne includono, tuttavia, una terza fascia di utenza, specie nell'ambito della prevenzione;
- a garantire il raccordo operativo dei livelli amministrativo, sociale e sanitario delle proprie strutture;
- a partecipare attivamente alla programmazione e realizzazione del Piano d'Intervento con disponibilità di risorse umane, strumentali e Finanziarie, ove e se corrispondenti alle azioni programmatiche riconosciute e sostenute dalla Regione Puglia;
- a collaborare con ali altri soggetti firmatari del presente Accordo alla realizzazione dei n. 3 progetti-pilota finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo, rispettivamente nei territori di:
 1. Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi;
 2. Castellana Grotte, Locorotondo e Putignano;
 3. Altamura;
- a salvaguardare, nell'individuazione dei referenti della L. n. 285/97, la continuità operativa tra I e II triennio;
- a garantire la partecipazione dei propri referenti ai lavori delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo.

Il Centro per la Giustizia Minorile s'impegna:

- a divulgare il II Piano d'Intervento per l'infanzia e l'adolescenza con iniziative che diano visibilità ai percorsi progettuali;
- a garantire la continuità ed il potenziamento dei progetti rivolti ai minori presi in carico dalla Giustizia Minorile, integrandoli con le attività socio-assistenziali ed educativo-formative dei Comuni e delle Scuole;

- a partecipare attivamente alla programmazione e realizzazione del Piano d'Intervento con disponibilità di risorse umane e strumentali;
- a collaborare con gli altri soggetti firmatari del presente Accordo alla realizzazione dei n. 3 progetti-pilota finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo, rispettivamente nei territori di:
 1. Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi;
 2. Castellana Grotte, Locorotondo e Putignano;
 3. Altamura;
- salvaguardare, nell'individuazione dei referenti della L. n. 285/97, la continuità operativa tra I e II triennio;
- a garantire la partecipazione dei propri referenti ai lavori delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo.

Il Tribunale per i Minorenni s'impegna:

- a divulgare il II Piano d'Intervento per l'infanzia e l'adolescenza con materiale pubblicitario di informazione ed altre iniziative che diano visibilità ai percorsi progettuali;
- a partecipare attivamente alla programmazione e realizzazione del Piano d'Intervento con disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie,
- a garantire la continuità ed potenziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e della devianza minorile;
- a salvaguardare, nell'individuazione dei referenti territoriali della L. n. 285/97, la continuità operativa tra I e II triennio;
- a garantire la partecipazione dei propri referenti ai lavori delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo.

Tutti i soggetti firmatari del presente Accordo si assumono gli oneri di rispettiva competenza, conseguenziali all'utilizzo di personale c/o messa a disposizione di strutture.

Art. 5

Coinvolgimento del Terzo Settore

Alla programmazione del Piano Territoriale partecipano, in stretta collaborazione con i soggetti istituzionali, i soggetti del Terzo Settore, operanti prioritariamente sul territorio provinciale, nell'ambito dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Il coinvolgimento del Terzo Settore nella programmazione e gestione dei servizi si realizza attraverso l'instaurazione di intese c/o specifici rapporti convenzionali.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1876 dell'11/12/2001, in attesa dell'adozione di specifici indirizzi regionali di regolamentazione dei rapporti tra Enti Locali e Terzo Settore, i contratti di programma si sostanziano in accordi per la gestione dei servizi da parte di soggetti del Terzo Settore che abbiano partecipato alla fase di progettazione.

Tali contratti devono prevedere quali requisiti essenziali:

1. la formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti;
2. l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento. Nel caso di ricorso a procedure ad evidenza pubblica, per l'aggiudicazione dei servizi ai soggetti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 30/3/2001, è vietato il ricorso al metodo del massimo ribasso.

Sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

1. le modalità adottate per il contenimento dei turn-over degli operatori:

2. gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
3. la conoscenza degli specifici problemi sociali della comunità;
4. il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva dalle norme in materia di previdenza e assistenza.

La verifica del mantenimento dei livelli qualitativi concordati è elemento essenziale nell'eventuale rinnovo dei contratti di affidamento della gestione dei servizi, attesa la natura degli stessi e la durata triennale della programmazione, nel rispetto dell'art. 6 della L. n. 537/92 e successive modificazioni.

Art. 6

Organizzazioni di volontariato

Nella realizzazione del Piano d'Intervento il ruolo e l'apporto specifico delle Organizzazioni di Volontariato sono di fondamentale importanza.

Nell'affidamento alle Organizzazioni di Volontariato di interventi e di servizi, il Comune dovrà avvalersi dello strumento della convenzione di cui alla L. n. 266/91. prevedendo modalità di rimborso spese, in considerazione delle caratteristiche di gratuità e solidarietà proprie di tali Organizzazioni.

Art. 7

Istituzione delle Commissioni Tecniche Territoriali

Al fine di perseguire l'obiettivo del coordinamento degli interventi e dei servizi. in un rapporto di collaborazione tra i soggetti firmatari del presente Accordo, la Provincia promuove l'istituzione di n. 4 Commissioni Tecniche Territoriali, con funzioni di sintesi e confronto per la valutazione dell'andamento dei progetti zonal, anche al fine di pervenire a proposte di miglioramenti qualitativi e funzionali.

Le Commissioni Tecniche sono costituite da referenti della Provincia, dei Comuni. delle Istituzioni Scolastiche. dei Distretti Socio-Sanitari, del Tribunale per i Minorenni, degli Uffici dei Servizi Minorenni, dei rappresentanti dei soggetti del privato-sociale e sono integrate con i rappresentanti dell'utenza.

Le Commissioni si insediano entro due mesi dal l'approvazione del Piano d'Intervento da parte della Regione Puglia.

Gli ambiti territoriali delle suddette Commissioni sono così individuati:

I commissione Zona A Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Trani, Terlizzi

II Commissione Zona B Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Cassano Murge, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Palo del Colle, Poggiorsini, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Toritto

III Commissione Zona C Adelfia, Bari, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Cellamare, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano, Triggiano, Valenzano

IV Commissione Zona D Alberobello, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle,

Le Commissioni si riuniranno presso la sede della Provincia, o altra sede da concordare, con frequenza almeno quadrimestrale e cureranno la redazione dei verbali ed atti relativi alla rilevazione dello stato di attuazione dei piani di zona e confluiranno in un documento unitario redatto dalla Provincia.

Ciascuna Commissione sarà coadiuvata nell'attività da un esperto dell'agenzia di formazione, cui sarà affidata l'assistenza tecnico-formativa degli operatori, di cui al Piano di Formazione approvato e sottoscritto contestualmente al presente Accordo.

Eventuali difficoltà e inadempienze rilevate rispetto all'esecuzione dell'Accordo, saranno riferite al Collegio di Vigilanza, di cui al successivo art. 11 del presente Accordo, per il tramite della Provincia.

Art. 8

Piano economico e copertura finanziaria

Il piano economico è contenuto nel prospetto allegato e la relativa copertura finanziaria è condizionata all'approvazione da parte della Regione Puglia del Piano Territoriale.

I Comuni si impegnano ad assicurare la copertura Finanziaria di loro spettanza con proprie quote di cofinanziamento, secondo quanto previsto dai rispettivi progetti.

Art. 9

Clausola di salvaguardia

Le parti firmatarie danno atto che gli impegni del presente Accordo sono subordinati all'approvazione del Piano d'Intervento ed al conseguente finanziamento da parte della Regione Puglia.

Art. 10

Durata dell'accordo

La durata del presente Accordo è fissata in n. 3 anni, con decorrenza dalla data di approvazione del Piano Territoriale da parte della Regione Puglia.

In caso di recesso di una delle parti è necessaria la notifica almeno sei mesi prima della scadenza annuale, decorrente dalla approvazione regionale.

Art. 11

Collegio di vigilanza

La vigilanza sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo è svolta da un Collegio presieduto dal Presidente della Provincia e composto dal legale rappresentante di ciascun Ente stipulante, o da suo delegato.

Detto Collegio si insedierà entro quattro mesi dall'approvazione del Piano d'Intervento da parte della Regione Puglia e si riunirà allorquando il Presidente o due membri ne facciano richiesta.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso la Provincia di Bari.

Il Collegio, a livello operativo, potrà avvalersi delle segnalazioni e dei dati rilevati dalle n. 4 Commissioni Tecniche Territoriali di cui all'art. 7 del presente Accordo.

Art. 12
Arbitrato

Le controversie che dovessero eventualmente sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma saranno esaminati dal Collegio di Vigilanza, di cui all'art. 11 del presente Accordo, che ha il potere di porre in essere gli interventi sostitutivi ed eventualmente, di fungere da collegio arbitrale, come previsto dalle norme vigenti.

Art. 13
Approvazione e pubblicazione

Il presente Accordo di Programma, condiviso all'unanimità dai legali rappresentanti degli Enti stipulanti sarà approvato dall'Ente promotore con proprio atto formale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.